



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 7 aprile 2025
Informativa n. 57/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Normativa di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Liste di soggetti designati ai sensi del d.lgs. 109/2007 - Servizio di e-mail *alert*.

Cara, Caro Presidente,

Ti comunico che l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha reso disponibile un servizio di e-mail *alert* con cui si fornisce tempestiva notizia degli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità (cd. soggetti designati) nei confronti dei quali sono adottate, a livello europeo e internazionale, misure sanzionatorie finanziarie nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa¹.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, *lett. b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) tali misure consistono nel:

- congelamento di fondi (trattasi del divieto di movimentare, trasferire, modificare, utilizzare o gestire fondi o di accedere ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio),
- congelamento di risorse economiche (trattasi del divieto di trasferire, disporre o utilizzare le risorse economiche, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1, comma 1, *lett. c)*).

¹ Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale si basa sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (soggetti "designati").

In presenza di una misura di congelamento nei confronti di un soggetto designato, dunque, i fondi e le risorse economiche da questi detenuti non possono costituire, a pena di nullità, oggetto di atti di trasferimento, o di disposizione o di utilizzo². Peraltro, la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, **costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF**³.

L'utilizzo del servizio consente, pertanto, di conoscere tempestivamente le sanzioni finanziarie internazionali in vigore in modo da assicurarne l'applicazione e agevolare, altresì, il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui agli artt. 35 ss. del d.lgs. 231/2007.

Attraverso l'iscrizione al suddetto servizio sarà inoltre possibile ricevere gli ulteriori aggiornamenti relativi ai contenuti della sezione "Pubblicazioni" del sito dell'Unità di Informazione Finanziaria (es. aggiornamenti normativi, pubblicazioni UIF, etc.).

Gli Iscritti interessati al servizio possono iscriversi accedendo al seguente link: <https://alert.bancaditalia.it/webApp/uifsubscribe?LANGUAGE=it>.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

² Il d.lgs. 109/2007 vieta altresì di mettere a disposizione dei soggetti designati fondi o risorse economiche, o stanziarli a loro favore, nonché partecipare ad attività in qualsiasi modo finalizzate ad aggirare le misure di congelamento.

³ Cfr. Provvedimento UIF 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia, Sez. C, indicatori nn. 33 e 34.